

## COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

### PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 9

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Adunanza ORDINARIA di Prima Convocazione Seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU

L'anno duemilaventi addi otto del mese di giugno alle ore 20:30 e seguenti nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

|                          |              |          |
|--------------------------|--------------|----------|
| Lebbolo Matteo Francesco | Sindaco      | Presente |
| Ruggeri Emanuele         | Vice Sindaco | Presente |
| Cassina Roberta          | Consigliere  | Presente |
| Gregis Cristina          | Consigliere  | Presente |
| Ceresoli Simone          | Consigliere  | Presente |
| Olivieri Leonardo        | Consigliere  | Presente |
| Bonfanti Enrico Andrea   | Consigliere  | Presente |
| Zenoni Claudia           | Consigliere  | Presente |
| Barcella Marco           | Consigliere  | Presente |
| Rossi Giacomo            | Consigliere  | Presente |
| Barbetta Diego           | Consigliere  | Presente |

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto posto al numero 2 dell'ordine del giorno.

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU

---

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000

E S P R I M E

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA.

Addì, 28/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to BUA ROSARIO

---

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000

E S P R I M E

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE.

Addì, 28/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to PIAZZALUNGA MONICA

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

TENUTO PRESENTE che il termine per l'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione 2020-2022 e delle relative delibere collegate, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020;

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni sulla TARI, e riformato la fiscalità locale attraverso l'unificazione dei due vigenti tributi locali, l'imposta municipale propria (IMU), introdotta a partire dal 2012 in sostituzione dell'ICI, e il tributo per i servizi indivisibili (TASI), introdotto a partire dal 2014, sopprimendo in tal modo la “doppia imposizione” degli immobili;

VISTO in particolare l'articolo 1 della citata legge n. 160/2019, dal comma 738 al comma 783, che ha riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), dettando le regole della nuova imposta sugli immobili, il cui presupposto oggettivo è analogo alla previgente IMU e si sostanzia nel possesso di immobili con esclusione delle “abitazioni principali”, non di lusso (ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

CONSIDERATO che :

- l'aliquota di base è pari allo 0,86% e può essere aumentata sino all'1,06% o può essere azzerata;
- l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 %. Il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo azzerarla;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;

- è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:
  - i fabbricati di interesse storico o artistico;
  - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;
  - è confermato il versamento in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; con facoltà del contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;
  - per gli enti commerciali il versamento è effettuato in tre rate;
  - il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 3 del 28 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano stabilite le aliquote IMU e le detrazioni per l'abitazione principale per esercizio 2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 28 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano stabilite le aliquote e le detrazioni per i servizi indivisibili (TASI) 2019;

RITENUTO necessario, alla luce della riforma della fiscalità locale introdotta dalla legge di bilancio 2020, determinare le aliquote della <<nuova>> IMU e le detrazioni applicabili per l'anno 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge n. 160/2019, i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% fino all'1,14%, ma solo se in precedenza era applicata la maggiorazione Tasi;

VISTO altresì l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, in base al quale: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- il regolamento di contabilità armonizzato;
- l'articolo 42, comma 2 lett. b) del D.lgs . 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire, per l'anno 2020, le aliquote della nuova imposta municipale propria (IMU) nella seguente misura:

| Tipologia di immobili   | Aliquota applicata                                       |
|---|--|
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9   | 0,5%<br>Detrazione di € 200                              |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto | 1,06%,<br>con riduzione del 50%<br>della base imponibile |
| Aliquota per immobili locati a canone concordato  | 1,0%   |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale  | 0,1%   |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati | 0,0%   |
| Terreni agricoli non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti  | 1,06%  |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  | 1,06%  |
| Altri immobili  | 1,06%  |

3. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
  - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisca altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
  - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
4. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che dovrà allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
  - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
5. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%): per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2020, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante

inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Torre de' Roveri.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2020,

### **D E L I B E R A**

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Lebbolo Matteo Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Bua Dott. Rosario

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29 giugno 2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì, 29 giugno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Bua Dott. Rosario

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 29 giugno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE